

**N. 02153/2013 REG.PROV.CAU.
N. 03079/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3079 del 2013, proposto dalla Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Triggiani e Marina Altamura, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini 36;

contro

Francesco Micunco, Giovanni Giardinelli e Gaetano Zoiro, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Notaristefano e Maria Carmela Pierro, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

nei confronti di

Oronzo Montrone;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Elvira Conte, Domenico Corrieri, Pasquale Arbore, Domenica Cinquepalmi, Francesca Mastromatteo, Vincenza Sivo, Pietro Giberna,

Pasquale Carella, Angelantonio Ranieri, Oronzo Montrone, Francesco Cavaliere, Mauro Tempesta, Domenico Damiano Piscardi, Massimo Santomasi, Rosa Stanislava Szost, Matteo Canestrone, Matteo Naturale, Costanzo Del Duca, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via della Scrofa 64;

per la riforma

della ordinanza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 160/2013, resa tra le parti, concernente riapertura termini per presentazione domande di inserimento elenco centri per l'impiego.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati e l'atto di intervento;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Altamura, Notaristefano e Lorusso;

Rilevato che il Tribunale con l'ordinanza appellata ha fissato per la trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica del 17 ottobre 2013;

Considerato che tale specifica disposizione appare, alla luce degli elementi di fatto e dei rilievi in diritto esposti dall'Amministrazione e dagli interventori, già adeguata alla tutela interinale dell'interesse fatto valere dai ricorrenti, che va pur sempre apprezzato nel quadro complessivo degli interessi implicati nella controversia;

Ritenuto, di conseguenza, che l'ordinanza appellata nelle sue ulteriori statuizioni deve essere riformata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare di primo grado nei soli limiti di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

